

PROC. UNIT. 24-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**  
**SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Peluso, ha emesso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 aprile 2024, la seguente:

**SENTENZA DI OMOLOGA *ex art. 70 C.C.I.I.***

Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2024 i sig.ri Giansante Giuseppe, (C.F.: GNSGPP71C15F839T) nato il 15.03.1971 a Napoli, e Solinas Monica, (C.F. SLNMNC69E47F839X) nata a Napoli il 07.05.1969, residenti in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via ex Pratola Ponte Parco Sereno n. 51, con l'ausilio dell'O.C.C. Avv.to Eugenia Iemmino e dell'*advisor* contabile, Dott.ssa Giuseppina Ciccarelli, chiedevano l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 66 e 67 C.C.I.I.

A seguito dei chiarimenti richiesti con il decreto del 09.02.2024, il Giudice ha dato avvio al procedimento *de qua*.

Con comunicazione del 13.03.2024 l'O.C.C. relazionava al Giudice che la Barclays aveva richiesto chiarimenti in ordine al rispetto delle cause di prelazione previste dal piano e che nessun'osservazione era pervenuta sul punto.

Tanto premesso, occorre osservare quanto segue



I ricorrenti sono entrambi qualificabili come “consumatori” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) C.C.I., dal momento che nell’assunzione delle obbligazioni hanno agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

Il Tribunale ritiene che possa essere considerato “consumatore” il soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia eziologicamente derivato da obbligazioni assunte per realizzare interessi a carattere personale o familiare.

Non vi è dubbio che il sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia stato determinato dall’assunzione di obbligazioni assunte per soddisfare esigenze di carattere familiare e, dunque, estranee ad attività aventi carattere imprenditoriale.

Peraltro, la procedura in esame dev’essere qualificata come procedura familiare, ai sensi dell’art. 66, comma I, C.C.I., in base al quale *“i membri della stessa famiglia possono presentare unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune”*.

In tal caso, il carattere familiare della procedura è dato sia dalla convivenza dei coniugi Giansante e Solinas sia, soprattutto, dall’origine comune del sovraindebitamento, ossia dalla stipula del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulato in data 24.06.2005 per un capitale iniziale pari ad € 168.320,00.

Ricorre, inoltre, il requisito del sovraindebitamento, definito dall’art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I., quale lo stato di crisi o insolvenza del consumatore.

Ne deriva che è sovraindebitato il consumatore i cui flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte ovvero non riesca ad adempiere con regolarità alle stesse.

I ricorrenti versano entrambi in situazione di sovraindebitamento, dal momento che, in ragione della consistenza del patrimonio dei ricorrenti, appare evidente l’inadeguatezza del patrimonio del Giansante e della Solinas in relazione all’adempimento delle obbligazioni future.



Ed invero, in base alla relazione particolareggiata del gestore, Avv. Eugenia Iemmino, le cause del sovraindebitamento sono da ascrivere alle problematiche di salute del ricorrente Giansante Giuseppe, unico lavoratore della famiglia, che hanno inciso sulle condizioni economiche del nucleo familiare.

Il Giansante prestava la propria attività professionale presso l'esercizio commerciale "Giansante", detenendo una quota di partecipazione pari al 45% del capitale della società familiare.

In data 24.06.2005 i ricorrenti stipulavano un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per un capitale iniziale pari ad € 168.320,00 da rimborsare mediante rata mensile iniziale di € 680,00 per l'acquisto dell'immobile sito in Pomigliano d'Arco alla Via Pratola Ponte, adibito ad abitazione principale.

A causa dell'aumento della rata ad € 1.200, i coniugi Giansante provvedevano ad una rinegoziazione del mutuo nel 2008 con la Macquarie Bank Limited con mutuo a tasso fisso al 6,20%, da rimborsare mediante una rata mensile pari ad € 1.010,57 per 360 rate ed estinzione del precedente mutuo a tasso variabile.

Tuttavia, nel 2010 il Giansante veniva diagnosticato con una malattia, e, in considerazione delle diverse patologie di cui è portatore, nel 2013 gli è stata riconosciuta l'invalidità civile.

A seguito di tali eventi, la famiglia Giansante è stata sostenuta economicamente dai propri familiari, avendo, peraltro, il Giansante ceduto nel 2018 la quota di cui era titolare alla luce degli scarsi margini di reddito della società ed oggi risulta percettore del reddito di inclusione rilasciato dall'INPS.

Alla luce di quanto sino ad ora esposto, è evidente che lo stato di sovraindebitamento non è stato causato dai ricorrenti con colpa grave, malafede o frode, come espressamente richiesto dall'art. 69 C.C.I.I.

Appare opportuno sul punto richiamare la relazione dell'O.C.C., la quale osservava che *"i coniugi si sono sovraindebitati a causa della rata del mutuo ipotecario divenuta*



*insostenibile e non adeguata alle proprie capacità reddituali. Il Sig. Giansante, resosi conto che non riusciva a saldare le rate a tasso variabile di € 1.200,00 ed oltre, si è adoperato ed affidato ad intermediari finanziari al fine di ricercare un mutuo più favorevole”.*

Ne consegue che i ricorrenti, avendo effettuato il ricorso al credito in un'unica occasione, in un momento peraltro in cui il Giansante lavorava stabilmente presso l'attività di famiglia e non era affetto da alcuna patologia, non possono essere ritenuti in colpa grave rispetto allo stato di sovraindebitamento.

Risultano, infine, presenti ed integrate le ulteriori condizioni di ammissibilità espressamente richieste dalla legge, non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 69 C.C.I.I., non essendo i ricorrenti stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Preliminarmente, occorre evidenziare che nella proposta di piano i ricorrenti hanno previsto il pagamento del creditore ipotecario al 91,2%, per un complessivo ammontare di € 104.000,00 e del creditore privilegiato, Agenzia delle Entrate, al 15%.

L'art. 67, comma 4, C.C.I.I. prevede che *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'O.C.C.”.*

La norma ricalca contenutisticamente quanto già previsto dall'art. 7 L. 3 del 2012, che annoverava tra i presupposti di ammissibilità della procedura il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al ricavato realizzabile dalla liquidazione del bene o dei beni su cui insiste la causa di prelazione, in presenza dell'attestazione resa dall'O.C.C., giacché – stante il carattere concorsuale della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (sul punto Tribunale di Rimini, 19.04.2018) – la falcidia del creditore privilegiato può intervenire solo in caso di attestata incapienza dei beni del debitore da parte del gestore.



Ne consegue, quindi, che l'ammissibilità del piano che preveda la falcidia del creditore privilegiato risulta espressamente subordinata all'attestazione del professionista in base alla quale il creditore privilegiato non soddisfatto integralmente troverà, in ogni caso, soddisfazione in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come *"l'incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 l. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, i detti creditori devono essere soddisfatti integralmente"* (Cass. civ., Sez. I, 20.12.2026 n. 26328).

Richiamandosi gli orientamenti giurisprudenziali formati sotto la vigenza della l. n. 3 del 2012, il valore di mercato attribuibile al bene su cui insiste la causa di prelazione deve essere considerato quale il valore del bene in caso di procedure di liquidazione giudiziale attivabili dal creditore ipotecario (e, dunque, alla procedura esecutiva individuale), apportando i dovuti correttivi nel caso di procedure esecutive già pendenti (in questo senso, Tribunale Napoli, Sez. III, 08.03.2021, secondo cui *"La valutazione di convenienza della proposta contenuta nel piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, nella prospettiva del creditore ipotecario per la cui pretesa sia previsto un parziale declassamento al chirografo, può attuarsi stimando l'immobile oggetto di garanzia secondo parametri obiettivi come quelli dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, sottoponendo i relativi valori ad eventuali correttivi derivanti dalle condizioni di fatto del bene e simulando la vendita di quest'ultimo al primo e al secondo esperimento d'asta (attraverso l'indicazione anche del prezzo minimo), nella consapevolezza per cui solo i valori di prevedibile realizzo del secondo tentativo devono considerarsi realistici in sede liquidatoria e come tali idonei a venire posti a raffronto con la somma prevista nel piano per il creditore ipotecario"*).

Nel caso in esame l'immobile non risulta sottoposto ad alcuna procedura esecutiva e, pertanto, il valore di cui all'art. 67, comma 4, C.C.I.I. è stato individuato secondo i parametri OMI dell'Agenzia delle Entrate nella somma di € 93.000,00.

L'O.C.C., pertanto, nella relazione, ha evidenziato quanto segue: *"in ipotesi di liquidazione controllata, la vendita dell'immobile determinerebbe una soddisfazione minore del*



*creditore ipotecario che, detratte le spese dirette ed indirette della procedura di liquidazione, vedrebbe riconosciuto una somma inferiore rispetto alla procedura di ristrutturazione dei debiti, mentre gli altri creditori non verrebbero assolutamente soddisfatti”.*

Ha, peraltro, rilevato che il valore messo a disposizione dei ricorrenti è superiore al valore di stima ed attestava, dunque, la soddisfazione dei creditori privilegiati in maniera non inferiore al realizzo in sede di liquidazione controllata, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile posto a garanzia.

La proposta di piano di ristrutturazione sottoposta al Giudice prevede il pagamento del 100% dei crediti in prededuzione, il 91,2 % del creditore ipotecario, il 15% dei crediti in privilegio ed il 10% dei creditori chirografari, mediante la corresponsione di un totale pari ad € 131.731,81, attraverso € 700 mensili per n. 161 rate (per una durata complessiva di circa 13 anni).

In base alla relazione particolareggiata dell'O.C.C., emerge che i ricorrenti sono comproprietari del bene immobile sito in Pomigliano d'Arco (NA), alla Vai ex. Pratola Ponte Parco Sereno n. 51 (oggi via Benevento) e co-titolari del c/c Poste Italiane n.

Monica Solinas non percepisce reddito, essendo inoccupata; Giansante Giuseppe è percettore di una pensione di invalidità al 100% e del reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo di € 1.400,00.

Il passivo è principalmente costituito dal debito assunto da entrambi i ricorrenti nei confronti della Banca Barclays, ossia mutuo con ipoteca di primo grado, stipulato in data 28.02.2008 con la Macquarie Bank Limited, rep. n. 6113, racc. 3064, con rata mensile di € 1.050,00 ed estinzione del precedente mutuo anno 2005. La Macquarie Bank con atto di cessione del credito del 2008 ha ceduto alla Barclays il credito ed il debito residuo comunicato è pari ad € 114.146,20.

In capo a Giansante Giuseppe risultano altresì le ulteriori esposizioni debitorie, le quali trovano un parziale soddisfo nelle percentuali sopraindicate:



- Agenzia delle Entrate Riscossione: debiti per mancato pagamento della Tassa Rifiuti ed Inps, per un totale comunicato dall'Ader di € 6.674,61 di cui € 520,54 in chirografo ed € 6.170,49 in privilegio;
- Comune di Pomigliano d'Arco: per mancato pagamento della Tari (anni 2017-2023) per un totale residuo di € 1.704,00.
- Condominio Parco Sereno: per un debito di € 2.194,58.

Alla luce di quanto precede, il piano di ristrutturazione è stato articolato secondo la seguente modalità:

Creditore	€ Val. nom.	Predeuzione	Ipotecario	Privilegio	Chirografo	%
OCC	€ 4.000,00	€ 4.000,00				100 %
Dott.ssa Ciccarelli	€ 3.000,00	€ 3.000,00				100%
Barclays	€ 114.146,20		€ 104.000,00			91,2%
Agenzia delle Entrate	€ 6.170,49			€ 925,00		15%
Comune di Pomigliano	€ 1.700,00				€ 170,00	10%
Condominio	€ 2.194,58				€ 219,00	10%
Agenzia delle Entrate	€ 520,54				€ 52,00	10%
<b>Totale</b>	<b>€ 131.731,81</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 104.000,00</b>	<b>€ 925,00</b>	<b>€ 441,00</b>	

Il piano, così come chiarito in base alle relazioni successivamente depositate dal gestore a seguito di richiesti chiarimenti da parte della Barclays, rispetta le cause di prelazione e prevede il pagamento dei creditori secondo il seguente ordine, con la precisazione che il compenso dell'O.C.C. avverrà solo con le rate finali del piano ai sensi dell'art. 71, comma 4, C.C.I.I., prevedendosi un acconto del 70% del compenso con le prime quattro rate, non risultando la previsione in questione ostativa al riconoscimento di acconti:



OCC	€. 4.000,00	Predeuzione	100% (70%+30%)
Dott. Ciccarelli	€. 3.000,00	Predeuzione	100%
Banca Barclays	€. 104.000,00	Ipotecario	100%
A.E.R	€. 925,00	Privilegiato	15%
Comune Pom.	€.170,00	Chirografo	10%
Condominio	€. 219,00	Chirografo	10%
A.E.R	€. 52,00	Chirografo	10%

Garante della corretta esecuzione del piano proposto è il sig.

In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico - argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità del piano, rispetto alla quale il Tribunale nulla ha da osservare.

In mancanza di opposizioni da parte dei creditori non risulta necessario esaminare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, sebbene puntualmente rappresentata dall'O.C.C.

Per tutto quanto considerato, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nulla osta all'omologa del piano presentato dal gestore.

#### **P.Q.M.**

**OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **GIANSANTE GIUSEPPE** e **SOLINAS MONICA**.

**DISPONE** che l'O.C.C. - Gestore della Crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità.

**DISPONE** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da





sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'O.C.C. entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'O.C.C. preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza.

**DISPONE** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore.

Nulla sulle spese.

**DICHIARA** chiusa la procedura.

**MANDA** alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Nola, 16 aprile 2024

Il Giudice

Dr.ssa Federica Peluso

